



Segreteria Generale

Prot. n. 06/586

Palermo, 28 marzo 2006

OGGETTO: D.D.L 1037/A - art. 30 – illegittime promozioni di personale.

A Sua Eccellenza
Il Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana

Agli Organi di Stampa

p.c. Ai Lavoratori
dell'Amministrazione regionale siciliana

LORO SEDI

Il Cobas/Codir – Comitato Nazionale Lavoratori, organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del comparto e della dirigenza della Regione Siciliana, ha appreso, con rinnovato stupore, che l'A.R.S., nella seduta del 24/03/06, ha riproposto e riapprovato inopinatamente una "norma-fotografia", che ha già subito, da parte di codesto Onorevole Commissariato, ben due impugnative negli ultimi due mesi (d.d.l.1084 - art.19, comma 8 e d.d.l.1093 – XIII stralcio - art.10 comma 2) e che sancirebbe l'illegittima promozione in terza fascia dirigenziale al personale da assumere e/o già assunto ed inquadrato correttamente nell'area dei Funzionari Direttivi D1, nel marzo 2005, presso l'Assessorato regionale dei Beni Culturali ed Ambientali, a seguito di concorso per soli titoli.

Questa volta i signori Deputati Regionali, con ostinata arroganza, al fine di evitare la "scure" commissariale, hanno pensato bene di concedere l'illegittima promozione solo al personale che interessava loro di più, ovvero alle 380 unità dei vincitori dei concorsi per VIII livello (dimenticando volutamente le altre centinaia di vincitori dei concorsi ex art.5 l.r.10/00), prevedendo, senza alcun pudore ed in modo diretto, senza i giri di parole utilizzati nelle precedenti "versioni" legislative, l'inserimento di questo personale direttamente nella terza fascia dirigenziale-manageriale ex art. 6 c. 1 della l.r. 10/2000.

Appare scandaloso che proprio i "legislatori" siciliani facciano finta di non sapere che i vincitori dei concorsi per soli titoli, ex VIII livello (carriera direttiva), vanno, secondo legge, come correttamente ha fatto l'Amministrazione e come avviene in tutta Italia, inquadrati nella categoria "D" – funzionario direttivo posizione economica "1"- e MAI nella terza fascia ex art 6 - comma 1 della L.R 10/2000 della nuova dirigenza (carriera dirigenziale e non direttiva come quella dei concorsi de qua) che è una fascia istituita solo per la prima applicazione della legge, ad esaurimento, riservata unicamente a chi era in servizio alla data di entrata in vigore della stessa (17/5/2000) all'interno della quale, pertanto, dopo quella data NON E' PIU' POSSIBILE INSERIRE ALTRO PERSONALE.



Segreteria Generale

In buona sostanza, per accedere all'area dirigenziale (carriera dirigenziale e non direttiva come quella dei concorsi de qua), è necessario superare un concorso per esami di secondo livello che preveda, quale requisito di accesso, la laurea, la qualifica di Funzionario, e almeno cinque anni di anzianità nella predetta qualifica.

Per quanto sopra, infatti, proprio nella impugnativa dell'art. 10 – c.2 del d.d.l.1095, XIII stralcio, il Commissario dello Stato ha autorevolmente rilevato che il personale di che trattasi (dirigente VIII liv.- carriera direttiva) è stato già inquadrato correttamente, nel marzo 2005, nella corrispondente categoria "D" Funzionario Direttivo prevista dal CCRL dei dipendenti regionali (ex dirigente VIII liv.), secondo quanto espressamente previsto dalla normativa nazionale e regionale (legge regionale 10/2000), per le assunzioni che seguono all'espletamento dei pubblici concorsi come quello in questione, peraltro per soli titoli.

In forza di tutto ciò, fra l'altro, varie sentenze di Giudici del Lavoro hanno rigettato i ricorsi proposti, nel marzo 2005, dai singoli funzionari appena assunti in fascia "D" e tendenti ad ottenere, senza legittimo presupposto, proprio l'inquadramento nella terza fascia dirigenziale.

Ci si chiede, allora:

- Come è possibile operare una incomprensibile modifica alla l.r. 10/2000 di riforma dell'ordinamento del personale, tramite un d.d.l. avente per oggetto "Disposizioni in materia di tutela ed uso dei beni paesaggistici e di promozione della qualità architettonica ed urbanistica"?
- Cosa farebbero gli altri 1700 vincitori degli stessi concorsi di cui al citato art.5-c.3 della l.r. 10/2000, molti dei quali ancora in itinere, una volta che verrebbero esclusi dal particolare privilegio della illegittima promozione alla qualifica superiore?
- Come è possibile promuovere, con legge, alla dirigenza solo alcuni dipendenti regionali classificati o da classificare nella categoria D del CCRL senza idoneo concorso e senza idonei titoli?

Il privilegio che si vorrebbero concedere a questi 380 VIII liv., in realtà scatenerrebbe una richiesta di inquadramento illegittimo nella qualifica superiore anche degli altri vincitori di concorso III, IV, V, VI liv. (circa 1700) e, per assurdo, anche di altro personale che si trova attualmente classificato, come quello che si intende promuovere, nella categoria D che, magari, è più titolato di quelli di cui l'art. 30 tratta.

E ancora: i profili professionali approvati dall'Ass.to BB.CC.AA, inseriscono correttamente, secondo legge, le figure di cui ai concorsi in questione (storico dell'arte, archeologo, architetto, etc.) nella categoria "D", come in tutta la P.A. d'Italia: in Sicilia, paese di "califfi", invece, avremmo fantasticamente creato la figura dello storico dell'arte - manager!!!

Si ritiene di segnalare, inoltre, che la norma ripropone anche, quella del c.8 dell'art.19 del d.d.l.1084 (recepimento criptico e fantasioso dell'art 25, c.2 d.l.vo 29/93 - che comunque fa riferimento a concorsi per la carriera dirigenziale e non direttiva come sono quelli in questione) già impugnata per irragionevolezza e perché



Segreteria Generale

si riferisce ad una norma nazionale non pertinente e abrogata, contenendo, fra l'altro, una copertura finanziaria "bizzarra".

Se tale illegittima norma, infine, trovasse effettiva applicazione verrebbe pure ulteriormente ingrossata la pleora della dirigenza regionale (aggiungendo ai 2600 altri 380 nuovi manager), con un danno evidente ed insanabile al bilancio della Regione ed al buon andamento dell'Amministrazione (la Regione rimarrebbe nuovamente carente delle figure professionali per cui furono banditi gli stessi concorsi), producendo un enorme contenzioso per le palesi discriminazioni nei confronti del personale interno all'Amministrazione che vedrebbe calpestate le legittime aspettative di carriera e si vedrebbe scavalcato illegittimamente dai neo assunti in possesso di titoli certamente inferiori.

Per quanto sopra e nella consapevolezza di agire in nome della legittimità costituzionale, degli interessi legittimi di tutti i dipendenti di ruolo della Regione Siciliana e della difesa dei diritti di tutti i cittadini, si chiede un autorevole intervento di Sua Eccellenza al fine di ripristinare, nel rispetto delle superiori determinazioni che codesto Commissariato vorrà adottare, la legittimità costituzionale mortificata ancora una volta, a parere della scrivente Organizzazione, dalle norme legislative in premessa specificate.

Distinti saluti.

firmato in originale
I Segretari Generali
Marcello Minio – Dario Matranga